

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

Sede di Roma

Ricorso per motivi aggiunti

riconoscimento del diritto a sostenere la seconda prova orale per il concorso ordinario del personale docente indetto con DDG 499 del 21/04/2020, poi modificato con DM 326 del 9/11/2021 con

Istanza di sospensione

Ricorre

VIGLIAROLO LAURA, nata a Viterbo il 12/08/1982 c.f. VGLLRA82M52M082K rappresentata e difesa in virtù di procura in calce rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il ricorso originario, dall'Avv. Giuseppe Nobile (pec giuseppenobile@ordineavvocatiroma.org c.f. NBLGPP64M06H501R) presso il suo studio elett.te dom.ta in Roma alla Via Diego Angeli 168 - dichiara di voler ricevere avvisi e comunicazioni relative al processo ex art. 136 c.p.a. al seguente indirizzo pec: giuseppenobile@ordineavvocatiroma.org e/o al numero di fax 0670495138

CONTRO

Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro tempore domiciliato per legge presso l'Avvocatura dello Stato in Roma Via dei Portoghesi 12 domicilio telematico ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

E CONTRO

Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio in persona del legale rappresentante pro tempore domiciliato per legge presso l'Avvocatura dello Stato in Roma Via dei Portoghesi 12 domicilio telematico ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Commissione d'esame in persona del legale rappresentante pro tempore domiciliato per legge presso l'Avvocatura dello Stato in Roma Via dei Portoghesi 12 domicilio telematico ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

E NEI CONFRONTI DI¹

- 1) SINIBALDI LUCA nato a Napoli il 21/05/1975 c.f. SNBLCU75E21F839M residente in Roma Via Guglielmo Massaia 65 scala I interno 2 (00154);
- 2) SATTA ELEONORA nata a Roma il 28/9/1986 c.f. STTLNR86P68H501K residente in Roma Viale Marco Polo, 91 interno 3 (00154)

¹ Art. 41 D.Lgs. 104/2010 comma 2. Qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato e **ad almeno uno dei controinteressati** che sia individuato nell'atto stesso entro il termine previsto dalla legge...

Per l'annullamento nell'ambito del ricorso principale (RG 7840/2022 pendente innanzi alla sezione III bis del TAR Lazio – sede di Roma **con udienza fissata al 21/02/2023**) previa sospensione dell'efficacia, previa adozione di ogni più idonea misura cautelare:

A) dell'esclusione dalle successive prove concorsuali della ricorrente che ha riportato nella prima prova scritta il punteggio di 68/100 in luogo del punteggio di almeno 70/100 a lei spettante sufficiente per accedere alla successiva prova orale;

B) dell'esito della prova scritta comunicato con avviso pubblicato sul sito internet dell'USR Lazio in data successiva alla data di espletamento della prova avvenuta in data 11 maggio 2022, turno pomeridiano con il quale è stato attribuito alla ricorrente il punteggio di 68/100 considerando errata una risposta data correttamente dalla candidata;

C) dell'Avviso, ove occorrer possa, recante la comunicazione del Diario delle prove scritte del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di I e II grado prot. 7707 del 23 febbraio 2022;

D) del Decreto Dipartimentale prot. 23 del 5 gennaio 2022 contenente Disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante: «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado», ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

E) del Decreto n. 749 pubblicato sulla GU n. 51 del 3 luglio 2020 contenente disposizioni integrative al decreto 21 aprile 2020 n. 449;

F) del Decreto n. 326 del 20 novembre 2021 contenente Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106;

G) del Decreto Dipartimentale n. 649 del 20 giugno 2020 contenente modifica del concorso ordinario finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado;

H) del Decreto n. 499 pubblicato sulla GU n. 34 del 28 aprile 2020 (bando);

Per la riformulazione della graduatoria di merito

graduatoria di merito pubblicata in allegato al decreto prot. 802 del 28 luglio 2022 avente ad oggetto “procedura ordinaria – DD 499/2020 e ss. mm. ed ii. – Graduatoria A018 – Filosofia e Scienze Umane” tenendo conto del punteggio riportato dalla ricorrente nella prova scritta, come

rideterminato per i motivi di cui al ricorso principale, del punteggio della espletanda prova orale e dei titoli di studio e di servizio prodotti dalla ricorrente.

Con riserva di ulteriori motivi aggiunti, successivi alla pubblicazione della graduatoria.

PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA del diritto della ricorrente a sostenere la seconda prova orale del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di I e II grado classe di concorso A018 (Filosofia e Scienze Umane) anche eventualmente in un'apposita sessione suppletiva riservata a docenti illegittimamente esclusi e/o non ammessi e ad essere inserita con il punteggio spettante nella graduatoria dei vincitori e/o degli idonei;

PER LA CONDANNA delle Amministrazioni resistenti, anche ai sensi dell'art. 30 cod. proc. amm., ciascuna per quanto di propria competenza, a consentire alla ricorrente di svolgere la seconda prova mediante rinvio della sessione ordinaria ovvero predisposizione di una sessione suppletiva e, in caso di superamento ad inserirla nella graduatoria di merito con il punteggio spettante

PREMESSA IN FATTO

La ricorrente è una candidata al Concorso ordinario indetto con decreto 499 del 21 aprile 2020, pubblicato in GU il 28/04/2020 e successive modifiche che è stata esclusa dalla procedura per non aver riportato, a detta della Commissione il punteggio minimo di 70/100 nella prima prova scritta tenutasi, per la classe di concorso A018 il giorno 11 maggio 2022;

Nel dettaglio:

1. In data 28/06/2020, la ricorrente, in possesso dei requisiti previsti dal bando di concorso (titolo di studio Laurea Specialistica in Scienze Pedagogiche, conseguita presso l'Università degli Studi di Roma Tre il 07/12/2010 con votazione 105/110 e 24 CFU nelle discipline antro-po- psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche) presentava domanda di ammissione alla prova concorsuale per accedere ai ruoli del personale docente per la classe di concorso A018 nella Regione Lazio;
2. In data 28 giugno 2020 provvedeva al pagamento della tassa concorsuale di € 10,00;
3. In data 9 novembre 2021 veniva pubblicato il DM 326 che introduceva nuove disposizioni concernenti i concorsi per i concorsi ordinari del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado prevedendo, per quel che interessa il presente ricorso, all'art. 4 che i candidati che avessero presentato a suo tempo tempestiva domanda di ammissione al concorso erano ammessi a sostenere una prova scritta computer based della durata di 100 minuti vertente sui programmi di cui al successivo art. 8 composta di 50 quesiti consistenti ciascuno in una domanda

seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta che si considera superata con l'attribuzione di 70 punti su 100 (art. 6 comma 2);

4. I quesiti oggetto della prova scritta sono stati predisposti secondo quanto stabilito dall'art. 7 dal Ministero dell'Istruzione a livello nazionale;

5. In data 23/02/2022 veniva pubblicato dal Ministero dell'Istruzione il calendario delle prove scritte nel quale venivano fissate le date nelle quali dovevano tenersi, tra le altre, anche le prove per la classe di concorso A018, fissate all'11/05/2022;

6. Successivamente l'USR Lazio pubblicava l'avviso contenente l'elenco degli abbinamenti dei nominativi e delle sedi d'esame da cui risulta che la parte ricorrente doveva sostenere la prova presso la scuola sita in Zagarolo in data 11/05/2022 per la classe di concorso A018 turno pomeridiano;

7. La ricorrente svolgeva regolarmente la suddetta prova rispondendo ai 50 quesiti proposti, come da allegato;

8. In base a quanto disposto dal bando di concorso ogni quesito a risposta multipla prevedeva una sola risposta corretta alla quale venivano attribuiti 2 punti, mentre per ogni risposta sbagliata o non data si prevedeva l'attribuzione di 0 punti (art. 6 comma 1);

9. Nei giorni successivi all'espletamento della prova, in data 27/05/2022 la ricorrente poteva acquisire dal sito internet dell'USR Lazio, sul proprio profilo la copia della prova d'esame da cui poteva evincere il punteggio totale attribuito al candidato (punti 68) e i punteggi attribuiti per i singoli quesiti;

10. La ricorrente, pertanto, non superava detta prova scritta che richiedeva un punteggio minimo di 70/100 (art. 6 comma 2) e, implicitamente, non veniva ammessa alla successiva prova orale;

11. In realtà la ricorrente appurava di aver dato 37 risposte corrette con diritto all'attribuzione di punti 74 e conseguente diritto di accedere alla successiva prova orale;

12. In particolare al quesito n. 42 della propria prova la ricorrente, diversamente da quanto proposto dalla Commissione dava la risposta corretta;

13. Ai quesiti n. 2 e 24 della propria prova la ricorrente dava la risposta corretta (quanto le risposte proposte dal Ministero) poiché a tali quesiti risultavano proposte due risposte ugualmente corrette;

14. Nel quesito n. 42 si legge: "La distinzione, ormai entrata nel linguaggio comune, fra "analitici" e "continentali" riguarda due diverse categorie di filosofi contemporanei. Da che cosa dipende la loro diversità?". La ricorrente rispondeva correttamente scegliendo l'opzione B (Unicamente da una distinzione geografica: sono intesi, da un lato, i filosofi angloamericani, dall'altro, quelli europei), ma le veniva attribuito il punteggio 0,00 in quanto il sistema proponeva come corretta l'opzione A (Da un approccio per lo più divergente: da un lato vi è un modo di affrontare i

problemi che fa uso soprattutto di argomentazioni logico-formali e di verifiche mediante esempi e controesempi, dall'altro vi è un'attenzione particolare per la storia del pensiero e un interesse a interpretarla); Infatti la distinzione nel linguaggio comune, (quindi ordinario, come da dizionario della lingua italiana), fra analitici e continentali è meramente di natura geografica: si intende con la prima etichetta l'insieme della produzione filosofica anglo-americana, con la seconda la produzione europea. L'aspetto primario e inconfutabile, relativo alla distinzione tra analitici e continentali è una contrapposizione di natura geografica. Infatti, "continentale", come dice il termine stesso e come scrive anche la D'Agostini, "prima di indicare uno stile teorico o una prospettiva filosofica, significa del continente europeo". Quindi si può affermare che nel linguaggio comune (ordinario), il quale si distingue da quello scientifico o tipico della tradizione filosofica, la distinzione è geografica. Per quanto concerne la risposta che, ad opinione del Ministero, riveste il carattere di correttezza si ravvisa come, studiando ed approfondendo il tema della contemporaneità filosofica tra Analitici e Continentali, sia emerso un dibattito particolarmente articolato in merito ai contenuti delle due filosofie. In particolare, se il Ministero, nella risposta considerata corretta afferma in via assoluta che la differenza risiede nell'"approccio divergente" tra i due filoni ("da un lato vi è un modo di affrontare i problemi che fa uso soprattutto di argomentazioni logico formali e di verifiche mediante esempi e controesempi [filosofia analitica], dall'altro [filosofia continentale] vi è un'attenzione particolare per la storia del pensiero e un interesse a interpretarla"), è pur vero che la distinzione tra Analitici e Continentali non deve essere assolutizzata, costituendo essa una delle possibili chiavi di lettura del pensiero filosofico del '900, ricco, complesso, contraddittorio, difficile da ordinare e sistemare in categorie interpretative univoche. Come scrive anche la D'Agostini

(Analitici e Continentali di Franca D'Agostini), nella filosofia analitica non manca certamente la storia sia come oggetto di analisi filosofica sia come terreno di indagine storiografica. Nell'area della filosofia analitica esiste anche un uso critico della storicità che si avvicina molto a quello comune nell'area dell'ermeneutica e dello storicismo tedesco. All'opposto, nello strutturalismo e nel post-strutturalismo (correnti appartenenti alla filosofia continentale) esiste una vera e propria critica dello storicismo che assume toni molto simili alle tesi di Nietzsche. Tutto ciò, prosegue la D'Agostini, farebbe propendere alla inapplicabilità del binomio storia-logica. Così la questione delle two cultures resta aperta precisamente perché la possibilità che la filosofia sia in grado di decidere i rapporti dell'una e dell'altra e i limiti dell'una e dell'altra è relativamente impossibile. Come scrive la D'Agostini la filosofia Continentale comprende un insieme molto variegato di correnti e autori: 1) Dilthey e neokantiani del Baden; 2) Neokantiani di Marburgo; 3) Fenomenologia tedesca, francese e italiana; 4) Esistenzialismi e spiritualismi; 5) Scuola di Francoforte e marxismo occidentale; 6) Heidegger; 7) Teoria critica (Habermas, Apel, Honneth,

Seyla, Benhabib; 8) Strutturalismo e post-strutturalismo; 9) Ermeneutica, decostuzionismo; 10) Neopragmatismo e postmodernismo; 11) Riabilitazione della razionalità pratica, pensiero debole, differenzialismo (Arendt, femminismo, Lèvinas). Come scrive Giuseppe Dall'Asta, filosofo e socio della Società filosofica Italiana "E' stato rimproverato al pensiero analitico una scarsa attenzione alla storia sia della filosofia sia della scienza. Ma questa critica va precisata e circoscritta al neo-positivismo che sottovalutò il processo storico del pensiero filosofico e scientifico. Ma sotto la denominazione di filosofia analitica va considerato anche un orientamento più recente, sensibile alle problematiche storico-teoretiche. Tale interesse storiografico ben presto si è esteso al campo filosofico da parte di studiosi di indirizzo analitico come Austin, Putnam e Ryle. Inoltre, come puntualizzato da Ferraris, "ci sono molte, forse troppe cose che sfuggono a questa distinzione storiografica (...) e la dicotomia tra analitici e continentali non regge da un punto di vista teorico si dimostra facendo anzitutto notare che sia gli analitici che i continentali prendono le mosse dagli stessi presupposti teoretici." "Prendiamo, ad esempio, un filosofo come Husserl. Può sembrare che egli pensi come un continentale, nel senso che si occupa di Dio, dei sentimenti suoi e degli altri, della crisi delle scienze europee, del mondo della vita e così via. Tuttavia scrive come un analitico, la sua stessa formazione è quella di un logico e di un matematico". Si veda sul punto: "La contemporaneità filosofica tra analitici e continentali" a cura di Bianca

Maria Ventura; "Il pensiero occidentale. Età contemporanea" di Giovanni Reale e Dario Antiseri a cura di Bianca Maria Ventura;

15. Nel quesito n. 2 si legge: "Orbis sensualium pictus, di Johann Amos Comenius, è:" e come risposta corretta il Ministero indica l'opzione D (il primo libro illustrato per bambini e ragazzi) in realtà è corretta anche La risposta c) data dalla ricorrente: "una trattazione sullo sviluppo sensoriale";

16. Secondo Comenio, il metodo che gli insegnanti devono utilizzare, è quello intuitivo: la percezione sensibile è, infatti, non solo il fondamento ma anche la causa della conoscenza. Ogni sapere ha inizio attraverso i sensi e si costituisce sulla loro testimonianza. La logica del bambino è legata alle cose e, pertanto, l'insegnante deve presentare direttamente, affinché ogni sua lezione possa essere oggettiva, l'oggetto stesso o una sua immagine. In "Dare la parola all'immagine. L'orbis sensualium pictus di Jan Amos Comenius" di Giovanni Francesco Crupi, Università degli studi La Sapienza di Roma si conferma che "Il saggio ricostruisce, alla luce della complessa produzione trattatistica di Comenio, il processo di riflessione filosofica che lo portò ad elaborare il concetto di «visibile» e a riflettere sul ruolo dell'intelletto nell'elaborazione delle informazioni acquisite attraverso le percezioni sensoriali". Anche l'opera di Aquilino Sanchez "J. Amos Comenio: orbis sensualium pictus: un modelo de enseñanza audiovisual de idiomas en el siglo xvii" riporta alcune citazioni del testo di Comenio, commentate da Sanchez, dalle quali si evince

la preminenza, all'interno del libro di Comenio, del tema dello sviluppo sensoriale. Estratto in lingua spagnola di Sanchez tratto dall'opera di Comenio con un passaggio di Comenio riportato tra virgolette: El problema central de una enseñanza que «no sea oscura y confusa, sino clara y articulada como los dedos de la mano», estriba en el hecho de «que los objetos perceptibles a través de los sentidos sean presentados a ellos de manera apropiada». (Il problema centrale di un insegnamento che "non sia oscuro e confuso, ma chiaro e articolato come le dita della mano", sta nel fatto che "gli oggetti percepibili attraverso i sensi siano a loro presentati in maniera appropriata". Commento di Sanchez all'opera di Comenio: Los principios de la enseñanza audiovisual descansan en una realidad del hombre descrita con fruición por la filosofía escolástica : los sentidos son los «intermediarios» entre el mundo exterior y la capacidad cognoscitiva del hombre. Lo que nos rodea nos es transmitido a través de los sentidos. Ellos son, por lo tanto, el canal de comunicación con las cosas. (I principi dell'insegnamento audiovisivo poggiano su una realtà dell'uomo descritta con gusto dalla filosofia scolastica: i sensi

sono gli «intermediari» tra il mondo esterno e la capacità cognitiva dell'uomo. Ciò che ci circonda ci viene trasmesso attraverso i sensi. Essi dunque sono il canale di comunicazione con le cose. Il seguente è un commento di Sanchez all'opera di Comenio, con un passaggio di Comenio riportato tra virgolette: Si efectivamente no existe nada en la mente o la inteligencia, si antes no ha pasado por los sentidos, resulta evidente el principio de que las cosas han de preceder a las palabras en la enseñanza. En consecuencia «... ejercitar los sentidos para percibir correctamente las diferencias en las cosas, equivale a poner los cimientos de toda sabiduría». (Se davvero nulla esiste nella mente o nell'intelligenza, se non è passata in precedenza attraverso i sensi, il principio che le cose devono precedere le parole nell'insegnamento è evidente. Di conseguenza «... esercitare i sensi per percepire correttamente le differenze nelle cose, equivale a porre le basi di ogni sapienza». L'opera di Comenio Orbis Sensualium Pictus (Il mondo figurato delle cose sensibili) è dunque un testo sullo sviluppo sensoriale. (Cfr.: "Dare la parola all'immagine. L'orbis sensualium pictus di Jan Amos Comenius" di Giovanni Francesco Crupi, Università degli studi La Sapienza di Roma; Manuale di Storia della Pedagogia di Franco Cambi; Aquilino Sanchez: "J. Amos Comenio: orbis sensualium pictus: un modelo de enseñanza audiovisual de idiomas en el siglo XVII"

17. Nel quesito n. 34 si legge: "Secondo Piaget la comparsa della funzione simbolica si colloca" e la ricorrente ha risposto con l'opzione a (nello stadio pre-operatorio) mentre il Ministero ha indicato come corretta la risposta c (nello stadio senso-motorio). Entrambe le risposte sono corrette, perché la funzione simbolica si manifesta per la prima volta da 18 mesi in poi, ovvero alla fine dello stadio senso- motorio (costituito a sua volta da sei fasi o stadi), tuttavia essa si sviluppa in maniera preponderante nello stadio pre-operatorio (stadio successivo allo stadio senso-motorio), tant'è che il gioco simbolico diventa l'attività principale del bambino. Come

scrive lo stesso autore Piaget nel suo libro *Psicologia dell'intelligenza* "a questo sesto stadio (o fase dello stadio senso-motorio) dimostrano l'inizio della rappresentazione, ma un inizio che non supera mai il livello della rappresentazione molto rudimentale propria degli scimpanzé". Per ciò che concerne lo stadio pre-operatorio Piaget scrive "da qui il gioco simbolico o il gioco d'immaginazione, la forma più pura del pensiero egocentrico e simbolico, l'assimilazione della realtà agli interessi propri del soggetto e l'espressione della realtà grazie all'impiego di immagini formate da lui stesso."

18. La domanda quanto meno è formulata in maniera non precisa in quanto per "comparsa" si intende - come da dizionario di lingua italiana Treccani - "l'atto, il fatto di comparire, di presentarsi, di farsi vedere in un luogo", senza l'inclusione di alcun complemento o avverbio di tempo, così come il verbo "collocarsi" circoscrive e delimita un preciso ambito spaziale. E' possibile dunque concludere che la funzione simbolica fa la sua comparsa e si colloca anche nello stadio pre-operatorio in maniera più definita. Se si voleva dare per corretta la sola risposta C, il sostantivo "comparsa" avrebbe dovuto essere seguito da un avverbio/complemento di tempo. Ad esempio la formulazione della domanda avrebbe dovuto essere: "Secondo Piaget, in quale stadio ha inizio la funzione simbolica?" A tale domanda è possibile dare un'unica risposta senza ulteriori dubbi. (cfr.: *Psicologia dell'intelligenza* di Jean Piaget);

19. Alla ricorrente dovevano pertanto essere attribuiti punti 74 o comunque almeno punti 70 e non 68 con la conseguenza che la stessa avrebbe dovuto accedere alla seconda prova; 20. Al momento non risulta pubblicata alcuna graduatoria per cui non è individuabile alcun controinteressato cui notificare il presente ricorso.

19. In data 28 luglio 2022 il Ministero dell'Istruzione Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio con decreto prot. 802 pubblicava la graduatoria dei vincitori della procedura concorsuale di cui al presente ricorso (classe di concorso A018) da cui ovviamente la ricorrente risulta esclusa, non avendo potuto sostenere la prova orale.

MOTIVI IN DIRITTO

I. Eccesso di potere sotto il profilo della erroneità. Violazione di legge. Violazione dell'art. 3 e 97 Cost. disparità di trattamento tra candidati della prova concorsuale.

Come insegna la pacifica e costante giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sez. V, 17 giugno 2015, n. 3060; TAR Lazio sez. III quater, 29 novembre 2018 n. 11565; Consiglio di Stato sez. III, 5 gennaio 2021 n. 158) "se da un lato sussiste una certa discrezionalità nella elaborazione delle domande non è invece configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall'art. 97 Cost."

Ora, nel caso di specie, il quesito posto nella domanda 42 della prova scritta della ricorrente prevedeva come risposta esatta proposta dal sistema quella della lettera a) (contrassegnata con un asterisco) mentre la risposta corretta è quella data dalla ricorrente della lettera b), come meglio indicato nella premessa in fatto.

Dunque la risposta data dalla candidata Vigliarolo Laura alla domanda n. 42 è corretta con la conseguenza che la stessa, solo per tale ragione avrebbe dovuto avere 2 punti per detto quesito e quindi, in totale punti 70 ed essere ammessa alla prova successiva. L'esclusione della ricorrente anche dalla graduatoria di merito è dunque illegittima.

II. Violazione di legge. Violazione dell'art. 4 comma 6 del DM 326/2021

Le considerazioni di cui al punto I sono assorbenti in quanto l'accoglimento del primo motivo rende superfluo l'esame della presente doglianza. Solo per mero scrupolo difensivo si eccepisce, oltre all'eccesso di potere di cui sopra, la violazione di legge in particolare dello stesso DM 326 che al comma 6 dell'art. 4 testualmente dispone: "ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta". Orbene i quesiti formulati, per la prova della ricorrente ai numeri 2 e 34 risultano quanto meno ambigui presentando sue risposte ugualmente corrette e quindi violano apertamente il principio dell'univocità della risposta esatta, come ampiamente argomentato nella premessa in fatto.

In tutti questi casi si palesa un'aperta violazione di legge (contrasto con l'art. 4 comma 6 del DM 326) del principio di univocità della risposta esatta in quanto di risposte corrette se ne avrebbero almeno due.

Anche sotto tale profilo l'esclusione della ricorrente anche dalla graduatoria di merito si appalesa ingiusta ed illegittima.

Domanda risarcitoria ex art. 30 c.p.a.

La ricorrente si riserva di agire nei confronti dell'Amministrazione convenuta ove mai dovesse ottenere una pronuncia di merito favorevole in tempi non più utili per sostenere la prova orale.

Domanda cautelare

Ricorrono i requisiti per una pronuncia cautelare sospensiva con ordinanza sia sotto il profilo del fumus (per il quale ci si riporta a tutto quanto dedotto in premessa) sia sotto il profilo del periculum in mora, poiché il ritardo determinerebbe come conseguenza un grave ed irreparabile pregiudizio e danno alla ricorrente che risulta esclusa dalla procedura di reclutamento essendo stata illegittimamente estromessa dal concorso, per non avere accesso alla seconda prova orale.

Tutto quanto sopra premesso la ricorrente come rappresentata e difesa chiede che l'Ecc.mo TAR Lazio Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

In via cautelare, con ordinanza sospensiva e quindi nel merito, anche con sentenza semplificata accogliere il presente ricorso e, con ordinanza collegiale o con sentenza semplificata ordinare al Ministero dell'Istruzione e all'Ufficio territoriale regionale convenuto l'ammissione della ricorrente alla prova orale successiva del concorso ordinario in oggetto per la classe di concorso A018 – Regione Lazio, anche con eventuale predisposizione di una sessione suppletiva e, in caso di superamento della prova orale inserire la ricorrente nella graduatoria di merito dei vincitori e/o degli idonei. Con riserva di ulteriori motivi aggiunti.

Con vittoria di spese competenze e onorari a favore del procuratore antistatario.

Il procuratore chiede, ove occorrer possa di essere sentito in pubblica udienza ex art. 73 c.p.a.

Si dichiara, ai fini del pagamento del contributo unificato, che il presente ricorso verte in tema di controversie concernenti concorsi per l'accesso a rapporti di pubblico impiego, ex art. 13 comma 3 e comma 6 bis lett b), nonché ex art. 9 comma 1 bis DPR 115/2002, ed ammonta a € 325,00.

Si allegano i documenti come da foliaro.

Roma, 15/09/2022

(firmato digitalmente)

Avv. Giuseppe Nobile